

TI_GERICHTE 52.2000.49 vom 27. März 2000

TI Tribunale d'appello, 2000-03-27, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2000.49

FR: TI_GERICHTE 52.2000.49 du 27 mars 2000

IT: TI_GERICHTE 52.2000.49 del 27 marzo 2000

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 27.03.2000 52.2000.49 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 27.03.2000 52.2000.49 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 27.03.2000 52.2000.49

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 52.2000.00049 Lugano 27 marzo 2000 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi segretario: Leopoldo Crivelli statuendo sul ricorso 11 febbraio 2000 di _____, _____ e _____ rappr. da: _____ contro la decisione 25 gennaio 2000 del Consiglio di Stato (no. 300) che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso le decisioni 3 novembre 1998 con cui il municipio di _____ ha inflitto loro una multa per violazione della LE; viste le risposte: - 22 febbraio 2000 del Comune di _____; - 23 febbraio 2000 del Consiglio di Stato; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto che i ricorrenti _____, _____ e _____ sono comproprietari in ragione di 1/2, rispettivamente di 1/4 della casa d'abitazione che sorge a _____ sulla part. n. _____ RF; che all'inizio del 1997 i ricorrenti hanno costruito un deposito attrezzi da giardino di m 4.32 x 3.52 senza la necessaria autorizzazione; che il 12 marzo 1997 il municipio ha negato il rilascio della licenza in sanatoria ed ordinato la demolizione del manufatto in quanto comportante un aggravio del sorpasso dell'indice di occupazione, già superato dalle costruzioni esistenti; che dopo lungo tergiversare i ricorrenti hanno rimosso il tetto in tegole del ripostiglio, ricoprendolo con lastre ondulate di cartone catramato; che il 26 agosto 1998 il municipio ha notificato ai ricorrenti un rapporto di contravvenzione per aver nuovamente coperto abusivamente il ripostiglio con un tetto; che per questo nuovo abuso il 3 novembre 1998 il municipio ha inflitto una multa di fr. 1'000.-- alla ricorrente _____, una di fr. 500.-- alla figlia _____ ed un'altra di ugual importo al figlio _____, e "per esso al padre _____" siccome non ancora maggiorenne; che con giudizio 25 gennaio 1998 il Consiglio di Stato ha confermato le sanzioni, respingendo il ricorso contro di esse inoltrato dai proprietari del manufatto; che il Governo ha in sostanza ritenuto dati gli estremi materiali dell'infrazione rimproverata ai ricorrenti ed adeguatamente commisurata al grado di colpa la sanzione irrogata; che contro il predetto giudizio governativo i soccombenti si aggravano davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendogli di annullarlo assieme alle multe; che, in sostanza, i ricorrenti sostengono di aver dato parzialmente seguito all'ordine di ripristino del 27 marzo 1997, rimuovendo il tetto in tegole, ma ricoprendo nuovamente il ripostiglio con materiale leggero in attesa di perfezionare un

accordo con la vicina per trasferire l'eccedenza di indice; contestano inoltre l'ammontare della multa, a loro avviso sproporzionata rispetto alla gravità dell'infrazione e lesiva della parità di trattamento; che il ricorso è avverso dal Consiglio di Stato e dal municipio che non formulano particolari osservazioni; considerato, in diritto che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine giusta l'art. 46 LE; che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAm); che giusta l'art. 46 LE le infrazioni alla LE, ai PR ed ai regolamenti edilizi sono punite dal municipio con la multa sino a fr. 5'000.- se è stata omessa una domanda di costruzione, con l'ammonizione o la multa sino a fr. 500.- se è stata omessa una notifica e con la multa sino a fr. 10'000.- in tutti gli altri casi; che se l'autore è recidivo, ha agito intenzionalmente o per fine di lucro il municipio non è vincolato ai massimi suindicati; che sono punibili tutte le persone che hanno concorso al perfezionamento dell'infrazione anche solo per negligenza; che la multa deve essere adeguatamente commisurata alla gravità dell'infrazione ed alla colpa del trasgressore; che resta comunque riservato l'art. 1 della legge sulla magistratura dei minorenni (LMM; RL 4.2.2.1), che affida al magistrato dei minorenni ed al consiglio dei minorenni la competenza a perseguire gli atti punibili secondo le disposizioni del diritto federale e cantonale commessi da fanciulli ed adolescenti secondo gli art. 82 ed 89 CPS; che nell'evenienza concreta, il municipio persegue i ricorrenti in quanto proprietari dell'opera per aver nuovamente coperto il ripostiglio con un tetto di materiale leggero; che, dal profilo oggettivo, l'intervento perfeziona chiaramente una violazione materiale dell'indice di occupazione fissato dalle NAPR; in pratica, è stata reiterata l'infrazione che aveva dato luogo all'ordine di demolizione 12 marzo 1997; che, considerata nel contesto nel quale è stata commessa, la contravvenzione, di per sé banale, assume una certa rilevanza, perché mette in risalto l'ostinazione dei suoi autori ad infrangere la legge; che, dal profilo soggettivo, deve anzitutto essere annullata la multa inflitta al ricorrente _____; il municipio non è infatti competente a perseguire un contravventore minorenne (art. 1 LMM); che la responsabilità penale è individuale: la multa non può pertanto essere inflitta al padre per contravvenzioni commesse dal figlio; resta comunque riservata all'autorità comunale la facoltà di denunciarlo al magistrato competente; che per quanto riguarda le altre due ricorrenti non v'è motivo per operare distinzioni tra la ricorrente _____ e la figlia _____; il grado di colpa non è proporzionale alla quota di comproprietà dell'autore, ma all'intensità della sua partecipazione al perfezionamento dell'infrazione; che, ponendo mente all'insieme delle circostanze, alla gravità oggettiva dell'infrazione ed al grado di colpa delle autrici, questo tribunale considera eccessive le multe inflitte dal municipio; che, ricommisurando la pena, una multa di fr. 200.- a ciascuna delle due autrici maggiorenni appare più confacente al caso; che entro questi limiti il ricorso va pertanto accolto, annullando la decisione del Consiglio di Stato e la multa inflitta al ricorrente _____, rispettivamente riducendo le multe inflitte alle ricorrenti _____ e _____; che la tassa di giustizia viene posta a carico delle ricorrenti nella misura in cui sono soccombenti, ritenuto che il comune ne va esente in quanto comparso in causa per esigenze di funzione; Per questi motivi, visti gli art. 46 LE; 145 seg. LOC; 1 LMM; 3, 18, 28, 60, 61 PAm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto. § Di conseguenza: 1.1. la decisione 25 gennaio 2000 del Consiglio di Stato (n. 300) è annullata. 1.2. la multa di fr. 500.- inflitta al ricorrente _____ con decisione 3 novembre 1998 del municipio di _____ è annullata. 1.3. la multa di fr. 500.- inflitta alla ricorrente _____ con decisione 3 novembre 1998 del municipio di _____ è ridotta a fr. 200.-. 1.4. la multa di fr. 1'000.- inflitta alla ricorrente _____ con decisione 3

novembre 1998 del municipio di _____ è ridotta a fr. 200.-. 2. La tassa di giustizia è a carico delle ricorrenti _____ e _____ in solido nella misura di fr. 100.-. 3.
Intimazione a: _____ Per il Tribunale cantonale amministrativo II
presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.